

Deliberazione n. 13 /2018/PRSE



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente f.f.
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanza del 28 febbraio 2019  
Comune di Casalgrande (RE)  
Bilancio di previsione e rendiconto 2016**

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2016-2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

Considerato che dette linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna, rispettivamente, con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6069 del 12 dicembre 2016 e prot. n. 4726 del 27 settembre 2017;

Presa visione delle relazioni predisposte dall'Organo di revisione del comune di **Casalgrande**;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 104/2018/INPR del 22 maggio 2018 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi forniti dall'Ente in sede istruttoria con nota del 13 febbraio 2019;

Considerato che dall'esame delle relazioni e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 7 del 27 febbraio 2019 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 28 febbraio 2019;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida

approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evidenziano eventuali irregolarità contabili o finanziarie in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che concerne l'azione amministrativa nel suo complesso. Oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37) sono gli aspetti di natura finanziaria, la struttura e la gestione del bilancio.

L'art. 148-*bis* del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo che *"l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ha rafforzato il controllo reso dalla Corte dei conti, stabilendo che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso



ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (c.d. *dissèsto guidato*). Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

### **DELIBERA**

dalle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di CASALGRANDE (RE) sul bilancio di previsione e sul rendiconto 2016 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione, avvertendo che l'assenza di rilievi su ulteriori profili non considerati in sede di esame non può essere ritenuta implicita valutazione positiva degli stessi, segnala la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base dei questionari e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella futura gestione del bilancio.

#### **Composizione del risultato di amministrazione - parte accantonata**

La Sezione, in sede di esame del questionario - punti 1.10.2 e 1.10.3 Sezione prima - ha riscontrato alcune discordanze nella composizione della quota accantonata nel risultato di amministrazione 2016, di cui ha chiesto conto in sede istruttoria all'ente.

In particolare, sul fondo per contenzioso, nel questionario si afferma non ricorrere la fattispecie e la posta non viene valorizzata nel RdA ma nella relazione al rendiconto l'organo di revisione ha dichiarato un accantonamento a fondo contenziosi per € 50.000; l'Amministrazione ha confermato di aver ritenuto opportuno accantonare prudenzialmente tale somma, a fronte di eventuali possibili contenziosi non ancora in essere alla data del 31.12.2016, ma di averla inserita alla voce "Altri accantonamenti" del vigente allegato a) degli Schemi di Bilancio/Rendiconto della gestione, anziché alla voce "Fondo contenzioso". Analogamente, per le quote accantonate per perdite società partecipate; nel questionario se ne dichiara la non sussistenza, ma la posta

viene valorizzata nel RdA per € 44.988,64; l'ente ha chiarito in proposito "che l'importo si riferisce alla voce Fondo rinnovi contrattuali (per i rinnovi del contratto nazionale del lavoro, in assenza di sottoscrizione al 31.12) e non al Fondo perdite società partecipate. Non si è accantonato nulla al fondo perdite società partecipate, in quanto non sussistevano le condizioni di cui alla L. 147/2013, art.1, comma 500 (rectius comma 550) e seguenti e del D. Lgs. 175/2016, art. 21".

Nel prendere atto di quanto rappresentato, il Collegio raccomanda all'ente una più attenta e puntuale rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, leggibilità e veridicità dei documenti contabili.

### **Conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra il Comune e gli Organismi partecipati – mancanza dell'asseverazione dei dati da parte degli organi di controllo delle società**


In relazione alla verifica a consuntivo 2016 dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate di cui all'art. 11 comma 6, lett. j) del d.lgs. 118/2011, la Sezione ha accertato la conciliazione fra le relative risultanze contabili, rilevando però l'assenza dell'asseverazione dell'organo di controllo societario in relazione alle società IREN spa (nota a firma del Responsabile amministrazione e bilanci), AGAC INFRASTRUTTURE (nota senza firma), e LEPIDA Scpa (nota a firma del Direttore amministrativo).

Il comune di Casalgrande, in riscontro a specifica richiesta istruttoria, ha comunicato di aver provveduto a richiedere alle predette società l'integrazione della documentazione riferita al 2016 a firma dell'Organo di Revisione e che queste ultime hanno già provveduto a trasmettere l'integrazione della documentazione richiesta.

La Sezione, nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il totale adempimento all'obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, corredati dell'asseverazione degli organi di controllo delle società.

Tutto ciò premesso, la Sezione

**INVITA L'ENTE**



alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

### **INVITA L'ORGANO DI REVISIONE**

in relazione alle criticità riscontrate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Casalgrande;


che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2019

Il presidente f.f.

(Marco Pieroni)



Il relatore  
(Alberto Stancanelli)



Depositata in segreteria il 1° marzo 2019

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

